



Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, del decreto ministeriale 4 aprile 1990 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, riguardanti gli apparecchi misuratori fiscali

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Semplificazioni in materia di misuratori fiscali

1.1 Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dell’utente, la comunicazione relativa alla messa in servizio, variazione e disinstallazione dell’apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990 è soppressa.

2. Prima verifica periodica

2.1 Nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 luglio 2003, punto 3.2.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) per gli altri misuratori fiscali, all’atto della relativa messa in servizio e in tal caso viene effettuata dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato, se autorizzato a eseguire anche le verificazioni periodiche, limitatamente agli apparecchi misuratori fiscali per i quali è titolare del relativo provvedimento di approvazione.

3. Decorrenza

3.1 Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Motivazioni

Con il presente provvedimento, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti e della riduzione degli oneri amministrativi posti a carico dei contribuenti, vengono eliminati quelli previsti a carico degli utenti dei misuratori fiscali consistenti nella messa in funzione, variazione e disinstallazione dell'apparecchio misuratore fiscale, di cui agli articoli 8 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e 7 comma 1, lettera a) del decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990.

In particolare, tenuto conto che le informazioni previste nelle dichiarazioni ora soppresse sono riportate anche nel libretto fiscale di dotazione dell'apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente dal soggetto che ne ha effettuato la verifica periodica all'atto dell'installazione o disinstallazione secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005, 18 dicembre 2007 e 29 marzo 2010, è possibile l'eliminazione dell'adempimento dell'invio della comunicazione cartacea tramite lettera raccomandata alla Direzione Provinciale competente.

Con il presente provvedimento viene stabilito, inoltre, che la prima verifica periodica dell'apparecchio misuratore fiscale viene effettuata esclusivamente all'atto della messa in servizio dal laboratorio abilitato o dal fabbricante abilitato titolare del relativo provvedimento di approvazione, realizzando in tal modo l'uniformità del processo: messa in servizio del misuratore fiscale, prima verifica periodica e comunicazione telematica dei dati. In precedenza la verifica periodica poteva essere effettuata dal fabbricante abilitato, contestualmente al controllo di conformità, quindi anche prima della messa in servizio del misuratore fiscale.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 4 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1990;

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

Decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2005

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2007;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 marzo 2010;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 17 dicembre 2013

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio BEFERA